

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò, da un lato, consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per:

- determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali;
- valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Tit. IV Cap. 6.

I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa capo alla capogruppo identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II (1), la quale determina il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati per l'intero gruppo su base consolidata.

Nel caso di banche o gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, si richiede la predisposizione dei processi ICAAP e ILAAP da parte delle banche o capogruppo del gruppo italiano identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II sulla base, rispettivamente, della loro situazione individuale oppure consolidata. I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca centrale europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; tengono in considerazione le variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione della banca; pervengono a una valutazione complessiva della banca e attivano, se del caso, misure correttive.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tali sistemi consentono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno e dei presidi a fronte del rischio di liquidità. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità ovvero altre misure di intervento precoce. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. In caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-octiesdecies TUB.

Indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement* – P2R) e di liquidità aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario. I coefficienti patrimoniali e di liquidità così determinati sono vincolanti.

(1) Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo facenti parte di gruppi cooperativi, si fa rimando alla Parte Terza, Capitolo 6 della presente circolare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Inoltre, per garantire che i fondi propri possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, tenendo conto dei risultati delle prove di stress prudenziali e/o effettuate dall'intermediario in ambito ICAAP, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance - P2G*) a integrazione dei requisiti di capitale vincolanti.

Infine, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono chiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro. Analogamente all'approccio sul capitale, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR*) e/o un orientamento sul coefficiente di Leva (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*). I coefficienti patrimoniali così quantificati devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di misure correttive pure nel caso in cui abbiano fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi) ovvero nel caso in cui rilevino potenziali manifestazioni di rischio di riciclaggio sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (2).

* * *

Con le disposizioni delle Sezioni da II a IV la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa e in linea con gli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (3), fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP e dell'ILAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

(2) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

(3) “*Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*” ABE/GL/2016/10.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti dei processi ICAAP e ILAAP per l'applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori mediante una ripartizione indicativa delle banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente;
- si esplicitano requisiti differenziati per le tre classi sopra citate (4);
- si illustrano alcune metodologie utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), *d-bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie;
 - art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1, tra cui l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), ed e), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario

(4) Limitatamente al processo ILAAP viene in rilievo quanto richiesto per le tre classi definite nel Titolo IV, Capitolo 6.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

complessivamente considerato o suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa al pubblico sulle suddette materie;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*bis*, che individua le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo;
- art. 69, secondo cui, tra l'altro, la Banca d'Italia, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più stati dell'Unione europea, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e di coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. Nell'ambito degli accordi previsti, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. L'articolo inoltre individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata e definisce gli obblighi informativi verso altre autorità;
- art. 69-*octiesdecies*, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza;
- art. 69-*noviesdecies*, che, fermi restando i poteri di cui agli art. 53-*bis* e 67-*ter*, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere l'attuazione del piano di risanamento e l'adozione di altre misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies*, che attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa e ispettiva nell'ambito delle misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies-semel*, che disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza delle banche, della capogruppo italiana di un gruppo bancario o delle società indicate all'art. 69.2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:
 - definire il concetto di "esposizione a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD);
 - specificare una metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la metodologia standardizzata (art. 84, par. 5 CRD);

- specificare gli scenari prudenziali di *shock*, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione per il calcolo del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti (art. 98, par. 5-*bis*);
- assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD (art. 113 CRD);
- specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD);
- determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;
- il CRR;
- la BRRD, in particolare il Tit. III;
- i documenti di Basilea 2 e Basilea 3;
- gli orientamenti dell'ABE per:
- precisare – in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività – le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD);
- specificare i criteri:
 - per la valutazione, da parte del sistema di misurazione interno dell'ente, per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
 - per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
 - per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, non siano soddisfacenti (Art. 84, co. 6 CRD);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- stabilire requisiti organizzativi, metodologie e processi che gli enti devono seguire per l'esecuzione delle prove di stress (artt. 73 e 97, co. 1 CRD) e assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD);
- determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD);
- specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 97, co. 4-bis CRD);
- specificare le informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti acquisiscono dalle banche per effettuare le proprie valutazioni ai fini dello SREP (art. 73, 86 e 108 CRD);
- specificare le condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (art. 27, paragrafo 4, BRRD).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*Autorità competente*” indica la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- “*Autorità di risoluzione*” indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo Regolamento;
- “*requisiti di Primo Pilastro*” per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro*” per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 30 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro*” per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 32 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni delle Sez. da II a V si applicano:

- su base individuale:
 - alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (5), e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell' Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(5) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- su base consolidata:
 - alle capogruppo di gruppi bancari (6).
- su base sub-consolidata:
 - alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi bancari, se soggette a requisiti su base sub-consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 53-bis, co.1, lett. d) o 67-ter co. 1, lett. d) TUB* (Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Rimozione di uno o più esponenti aziendali* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Decisione sul capitale* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Misure di intervento precoce* (Artt. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB; Sez. V; termine: 60 giorni).

(6) Inclusive le capogruppo di gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUTEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

1. Premessa

Le banche definiscono in piena autonomia processi per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Sono introdotte disposizioni di carattere generale comuni ai processi ICAAP e ILAAP (Sezione I), le quali:

- forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP;
- definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi;
- disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono integrate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Sezione III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Sezione IV).

2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- prove di stress;
- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e profondità dell'informativa pubblica.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche e i gruppi bancari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Institution – G-SII*) e altro ente a rilevanza sistemica (*Other Systemically Important Institution – O-SII*).

Classe 2

Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro (1).

Classe 3

Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini ILAAP, le banche adottano metodologie per l'identificazione e la misurazione del rischio di liquidità coerenti con quanto previsto dal Tit. IV, Cap. 6.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento al modello FINREP per gli IFRS foglio F 01.01, riga 380, colonna 10 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3 e Cap. 6.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, nonché l'adozione di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità sono frutto di processi organizzativi complessi, che costituiscono parte integrante della gestione aziendale e contribuiscono a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tali processi – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) (2) e con il piano di risanamento – richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management*, *internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete l'elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi dei processi ICAAP e ILAAP spetta alle banche, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

4.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche forniscono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP sufficienti a valutare: i) la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; ii) la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

- per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità come disciplinato dal Tit. IV, Cap. 6, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (*market liquidity risk*), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Il resoconto viene inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. In particolare, il resoconto riporta una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi

(2) Cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(3) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" dei processi ICAAP e ILAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Il resoconto su ICAAP e ILAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (4), con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Le informazioni acquisite sono valutate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nell'ambito dello SREP; congiuntamente ad altri elementi informativi, esse concorrono all'analisi del modello di business della banca, alla valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, dei fattori di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in termini di capacità di finanziarsi, e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
- modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;
- ICAAP:
 - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
 - stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

(4) Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;
- ILAAP:
 - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (*collateral*), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;
 - sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
 - gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
 - informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding*)
- autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano la facoltà di chiedere ulteriori informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP necessarie ad effettuare le proprie valutazioni nello SREP.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP e sull'ILAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche della classe 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, che effettuano un ICAAP/ILAAP su base individuale o consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP/ILAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

4.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5), la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Ai fini ILAAP, le banche descrivono la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche informano la Banca centrale europea e la Banca d'Italia di eventuali modifiche rilevanti, anche in relazione ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nella rendicontazione ICAAP/ILAAP verificatesi nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.

(5) Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e alla Banca d’Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l’effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. Le fasi dell’ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell’ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

2.1 L’individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le banche effettuano in autonomia un’accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per “capitale interno” si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con “capitale” e “capitale complessivo” si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del “capitale interno” e del “capitale interno complessivo”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato B.

Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (2) (IRRBB), le banche valutano le potenziali variazioni dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (3).

Le banche, inoltre, valutano le loro esposizioni interessate dal rischio di differenziali creditizi riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (CSRBB) (4) che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (5).

Per la misurazione dell'IRRBB le banche possono utilizzare la metodologia standardizzata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD o i sistemi di misurazione interni. Gli enti piccoli e non complessi di cui all'art. 4, par. 1,

(2) Per le definizioni applicabili fare riferimento al paragrafo 7 degli: *“Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti”* (ABE/GL/2022/14), 20 ottobre 2022.

(3) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.2.1 e 4.3 delle ABE/GL/2022/14.

(4) Per le definizioni applicabili far riferimento al paragrafo 7 delle ABE/GL/2022/14.

(5) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5.1, 4.6 delle ABE/GL/2022/14.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

punto 145, del CRR possono utilizzare la metodologia standardizzata semplificata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

Per determinare l'esposizione all'IRRBB in termini di variazioni del valore economico del capitale proprio, le banche meno significative, indipendentemente dalla classe di appartenenza, utilizzano come riferimento la metodologia illustrata nell'Allegato C. Nell'allegato C-bis si fornisce un esempio di metodologia di misurazione utilizzabile da tali banche per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse. Resta ferma la possibilità per le banche di sviluppare metodologie alternative (7).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono chiedere alla banca di utilizzare la metodologia standardizzata per la valutazione del rischio di tasso d'interesse riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione nel caso in cui i sistemi interni di misurazione applicati dall'ente non siano soddisfacenti (8). La Banca d'Italia può chiedere a un ente piccolo e non complesso di cui all'art. 4, par. 1, punto 145, del CRR di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata utilizzata non sia adeguata a rilevare il IRRBB.

Ai fini della determinazione del capitale interno per l'IRRBB le banche applicano la sottosezione 4.2.2 delle ABE/GL/2022/14.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (9) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

2.2.1 I test di vigilanza sui valori anomali sul rischio di tasso di interesse

Le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) valutano l'impatto: i) sul valore economico del capitale proprio di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai sei scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse; ii) sui proventi da interessi netti di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai due scenari di prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse (10). Nel caso in cui, in uno degli scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse, si determini una riduzione del valore economico del capitale proprio della banca superiore al 15% del capitale di classe 1 (Tier

(6) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par.5, CRD che specifica la metodologia standardizzata e che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7) Ulteriori riferimenti ai possibili metodi di misurazione dell'IRRBB sono contenuti, in via esemplificativa, anche nell'Allegato I in ABE/GL/2022/14.

(8) Cfr. ABE/GL/2022/14, sottosezione 4.4 relativa che disciplina i criteri per determinare quali sistemi interni di misurazione dell'IRRBB implementati dalle banche non sono soddisfacenti.

(9) Cfr. art. 429 CRR, artt. 104-bis e 104-ter CRD.

(10) Cfr. Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par.5-bis della CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

1) o una forte diminuzione dei proventi da interessi netti, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia esercitano i poteri di vigilanza (11).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, tuttavia, non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione dell'esposizione all'IRBB, che la gestione di tale rischio da parte della banca sia adeguata e la banca non sia eccessivamente esposta a tale rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sez. II, par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia si attendono che queste banche sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale. Relativamente ai rischi difficilmente misurabili le medesime banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi rischi.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro, analogamente a quanto previsto per la classe 3, possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano le metodologie riportate negli Allegati B e C, valutano l'opportunità di affinare le modalità di misurazione proposte (12). Relativamente al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico, le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (13).

(11) Per poteri di vigilanza si intendono i poteri di cui all'art. 104, par.1, della CRD e il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle definite dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par. 5-bis, lett. b), della CRD.

(12) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della "componente *core*" e alla sua ripartizione nelle fasce temporali. Inoltre, le banche valutano l'opportunità di cogliere elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o "*prepayment risk*", attraverso metodologie alternative a quelle contenute nell'Allegato C).

(13) Sottosezione 4.3 " e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine di interesse, le banche delle classi 1 e 2 possono utilizzare, anche affinandola, la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 e di 3 anni.

Le banche di classe 1 e 2 possono considerare nel rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico i margini commerciali e le altre componenti relative ai differenziali, valutandone l'opportunità di inclusione nella misurazione anche sulla base della valutazione della materialità di eventuali effetti distorsivi.

Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche delle classi 1 e 2 predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di potenziali variazioni del valore economico utilizzando gli algoritmi proposti negli Allegati B e C. Per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nella matrice di sofisticazione di cui all'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (14). Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse, le banche possono utilizzare la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 anno.

Per gli eventuali altri rischi ai quali sono esposte, le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

(14) Sottosezione 4.3 ” e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

2.2.2 *Lo stress testing*

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche delle prove di stress, si rimanda agli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, in applicazione del principio di proporzionalità, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche appartenenti a queste due classi applicano integralmente gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Classe 3

Le banche di questa classe effettuano analisi di sensibilità rispetto a tutti i rischi materiali, tra i quali per le banche a operatività tradizionale rientrano almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, e comunque rispetto a tutti i rischi che generano assorbimento di capitale interno in condizioni ordinarie. Ci si attende, tuttavia, che le banche valutino, in base alla complessità del proprio modello di business, di svolgere prove di stress che includano analisi di scenario, utilizzando scenari plausibili e coerenti con la loro operatività.

Inoltre, le banche con una significativa operatività diversa da quella tradizionale devono valutare l'impatto degli scenari di stress sui rischi rilevanti per la loro tipologia di business (e.g. banche specializzate nel *private banking* dovrebbero considerare i rischi di *compliance*) e in ogni caso includere il rischio operativo e il rischio strategico e di business.

Per effettuare le prove di stress sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti e sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, queste banche possono fare riferimento alle metodologie illustrate negli Allegati B, C e C-bis.

Nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano gli scenari di stress, secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti dell'ABE (15).

* * *

(15) Sottosezione 4.3.4 "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (16) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un'ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

2.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni avanzate; documentano e spiegano con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valutano sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 3

(16) Cfr. art. 4.1(86) CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Le banche di questa classe determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell’esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

2.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (17): in particolare, deve essere spiegato l’utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

2.5 Coerenza tra ICAAP e recovery plan

Le banche assicurano la coerenza tra i processi ICAAP e i *recovery plan*. Entrambi i processi mirano ad assicurare l’adeguatezza patrimoniale degli intermediari, nell’ICAAP in un’ottica di piena continuità operativa mentre nei *recovery plan* mediante il ripristino dei coefficienti patrimoniali in caso di significativo deterioramento.

In particolare, ci si attende coerenza tra: i) i target di capitale fissati in ambito ICAAP e la definizione degli indicatori di risanamento (relativi alla posizione patrimoniale), ii) tra le procedure di *escalation* interna previste nei casi in cui non siano rispettati i target di capitale ICAAP e qualora gli indicatori indicati nei *recovery plan* raggiungano le soglie prestabilite per l’avvio delle opzioni di risanamento, iii) nelle misure di gestione di eventuali impatti dei rischi al capitale. In relazione a quest’ultimo aspetto, ci si attende che - in un’ottica di continuità operativa - eventuali misure siano in primo luogo adottate in ambito ICAAP, evitando di conseguenza sovrapposizioni o sovrastima di quelle previste nei *recovery plan*.

3. Riferimenti temporali dell’ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca centrale europea e la Banca d’Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell’ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività;

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

(17) Cfr. art. 4, par.1, punto 118 CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione IV – La valutazione aziendale dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE IV

LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità, secondo quanto disciplinato nel Tit. IV, Cap. 6. I processi devono essere formalizzati, documentati, approvati dagli organi societari e sottoposti a revisione interna. I processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.

Le banche devono essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i fattori che possono incidere sul rischio di liquidità e sulla capacità della banca di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività. Le informazioni da fornire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia devono essere rassegnate in un'apposita sezione del resoconto ILAAP/ICAAP, il cui dettaglio è fornito nell'allegato D.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

SEZIONE V

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test di supervisione;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali (ivi incluso il rispetto del requisito di leva finanziaria);
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano sistemi di analisi delle banche che consentono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. I sistemi analizzano – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative, alla complessità e al grado di problematicità delle stesse.

3. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Sez. IV), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale quali: credito, mercato, controparte, tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, operativo e reputazionale; i profili trasversali: modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale (ivi inclusa l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva); il rischio di liquidità. Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia tengono anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall'autorità stessa nonché del potenziale impatto sugli stessi di violazioni della normativa antiriciclaggio.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP e all'ILAAP.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

I sistemi di valutazione descritti si caratterizzano per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione del profilo relativo ai sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza della Banca centrale europea e della Banca d'Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l'attività di pianificazione viene effettuata nell'ambito del MVU.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adequazione patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità condotto

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP (cfr. Sez. II, III e IV), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia individuano gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali e sul Requisito di Copertura della Liquidità (2).

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia dispongono di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti:

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale, sulla leva finanziaria e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali (inclusi i requisiti aggiuntivi imposti), specificando i termini di attuazione;
- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio ai fini del rafforzamento dei fondi propri, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;

(2) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 11.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo, a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro;
- imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso la richiesta di detenere maggiori riserve di liquidità, l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;
- rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza;
- applicazione di una politica di accantonamenti specifica o obbligo di riservare alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri.

Qualora si accerti che la banca non ottempera oppure si abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono ricorrere a interventi aventi effetti patrimoniali almeno quando:

- si rileva l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;
- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti e l'applicazione di misure volte a rimuovere le anomalie non sia in grado di esplicitare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile;
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- le rettifiche effettuate per posizioni o porzioni del portafoglio di negoziazione sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere il livello di P2G da ultimo comunicato dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia;
- siano presenti altre situazioni specifiche che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le misure patrimoniali addizionali, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o clausole di *grandfathering*, questi non rappresentano rischi o elementi da considerare ai fini della definizione dei requisiti di capitale aggiuntivi.

Le autorità competenti possono, inoltre, stabilire orientamenti in termini di fondi propri richiesti per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress, incluse quelle calcolate mediante le prove di stress prudenziali svolte periodicamente dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia. Tali fondi sono determinati sia in relazione alle metriche basate sulle attività ponderate per il rischio (*Pillar 2 Guidance - P2G*) sia rispetto a quelle di *Leverage Ratio (Pillar 2 Guidance Leverage Ratio - P2G-LR)*.

In merito alla qualità necessaria a soddisfare le varie componenti della domanda di capitale (3), sia secondo la metrica basata sulle attività ponderate per il rischio che quella relativa alla leva finanziaria:

- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R devono essere costituiti per il 56% da capitale primario di classe 1 e per il 75% da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2G;
- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R-LR devono essere costituiti da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2G-LR;
- la P2G e la P2G-LR devono essere soddisfatte rispettivamente con capitale primario di classe 1 e con almeno strumenti di capitale di classe 1 e non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD"). I fondi propri utilizzati per rispettare la P2G non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2R. Ugualmente, i fondi propri utilizzati per rispettare la P2G-LR non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2R-LR.

(3) Per facilitare la lettura dei paragrafi: 1) i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dagli art. 92 bis e 92 ter, CRR; 2) la P2G indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD; 3) i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettera d), CRR; 4) la P2G-LR indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono in ogni caso chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia valutano:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP);
- il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Nei provvedimenti con i quali si dispone l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (decisione sul capitale) o si adottano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide (decisione sulla liquidità), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia includono un resoconto chiaro della valutazione effettuata e indicano anche la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Le misure di intervento precoce

Quando risultano violazioni dei requisiti previsti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo (4) (art. 69-*octiesdecies*, lett. a), TUB), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia dispongono le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-*noviesdecies*, TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (art. 69-*octiesdecies*, lett. b), TUB) e sempre che le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono anche disporre la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies-semel*, TUB.

(4) L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper:jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932>)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Dell'adozione di tali misure la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies*, TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66, e 67, TUB per le finalità indicate dall'articolo 69-*vicies*, TUB. Le informazioni così acquisite sono trasmesse all'Autorità di Risoluzione. Resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter*, TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-*octiesdecies*, TUB. In tal caso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

7. Cooperazione di vigilanza

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia, al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati dell'Unione Europea, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (5).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari operanti in altri Stati dell'Unione Europea attraverso filiazioni quando la capogruppo è un'impresa madre europea ai sensi dell'art. 4(29)(31)(33), CRR, nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati dell'Unione Europea (6).

Per i gruppi bancari e per le banche italiane che siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea non soggetta alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisor istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

(5) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(6) L'art. 158 CRD prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri rischi (Secondo Pilastro)

- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegati C e C-bis);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

- rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (CSRBB): rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle del portafoglio di negoziazione¹;
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza;
- rischio di condotta: nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;
- rischio informatico (IT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

(1) CSRBB, come definito nel paragrafo 7 in ABE/GL/2022/14.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times RWA$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times EAD_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazio } n_i \times \text{Esposizion } e_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 10$, per $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$;
portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo *CreditMetrics* ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio” (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2\right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i\right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD, LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LG D = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese e altri soggetti” nonché alle “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “scadute” e garantite da immobili e alle “altre esposizioni”. Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese” e a quella delle “esposizioni in strumenti di capitale”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia $C = 0,764$), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) $GA = 7,64$ (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) $GA = 0,764$. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

**RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO**

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all’estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (1), in termini di variazione del valore economico, in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress (2).

L’applicazione di tale metodologia e l’introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (3) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell’ICAAP.

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle poste non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell’esposizione al rischio di tasso d’interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti”, se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (4).

2) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività a tasso variabile e

(1) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale non appartenenti al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d’interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un’altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d’interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

(2) Le ipotesi adottate nella quantificazione del capitale interno devono essere coerenti con quanto previsto nella Sezione III del presente capitolo e, in particolare, con il paragrafo 2.2.2 *Lo stress testing*.

(3) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(4) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

le voci fuori bilancio sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse .

Laddove disponibile, si dovrà privilegiare l'utilizzo di flussi di cassa contrattuali delle attività e passività sensibili al tasso di interesse (5).

In luogo di tale informazione la banca potrà fare riferimento ai criteri alternativi (es. *net present value*, valore nozionale) per la rappresentazione dal punto di vista contrattuale delle poste nelle fasce temporali, dandone opportuna informativa nell'ICAAP. Le attività, passività e voci fuori bilancio, opportunamente mappate nelle fasce temporali, andranno quindi inserite nello scadenziario secondo i criteri sopra indicati, salvo quanto di seguito riportato:

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (6);
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
 - a) è definita una quota (c.d. "componente *core*") contenuta nei seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (7):
 - 70%-90% per *retail transactional*
 - 55%-65% per *retail non transactional*
 - 40%-50% per *wholesale non financial*.
 - b) la componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella "a vista" in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.
 - c) il rimanente importo (c.d. "componente *non core*") è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).
- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.

(5) Sul punto si precisa che nel caso di utilizzo di *cash flow* che includano componenti commerciali e di *spread*, si deve utilizzare, per coerenza, una curva *risk free* che includa i margini commerciali e le altre componenti di *spread* (Cfr. ABE/GL/2022/14 para 81, e *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016, para 70, lettera (i), (c)). Le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi nel calcolo del *net present value*.

(6) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(7) Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(8) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD .

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

- Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 per un'esemplificazione) . Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.
- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent*; in alternativa, possono essere introdotti affinamenti nella misura di tale rischio (es. rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni). Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *duration gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 4).

Ulteriori componenti (11) possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del valore economico, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca e fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

3) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

All'interno di ogni fascia, le posizioni attive e quelle passive sono moltiplicate per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (12) e una

(11) Ad esempio, per la misurazione del rischio di base .

(12) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento agli scenari di shock scelti dalla banca, sulla base delle indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.3. "Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente" in ABE/GL/2022/14. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, seguendo le indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.4. "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14, anche più severi della variazione parallela di +/- 200 punti base e degli scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.

In contesti di bassi tassi di interesse, le banche possono considerare scenari di tassi di interesse negativi. Le banche tengono conto, inoltre, dell'esistenza di tassi di interesse minimi (*Instrument-specific interest rate floors*) legali o contrattuali specifici per strumento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (13). Nella Tavola 1 è riportato lo schema da utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario di shock dei tassi di interesse selezionato dalla banca, secondo ipotesi crescenti di tassi di rendimento da scegliere opportunamente (14). Per il calcolo della *duration* modificata approssimata si può far riferimento alla Tavola 2, nella quale è fornita la *duration* per tassi di rendimento crescenti (15). Ai fini del calcolo dell'esposizione netta ponderata per fascia occorre, per ciascuna fascia, procedere alla compensazione dell'esposizione ponderata delle posizioni attive con quella delle posizioni passive.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (16). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (17). In fase di aggregazione, le esposizioni negative sono ponderate con un fattore del 50% (18). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (19) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(13) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia.

(14) Al fine di consentire una più granulare rappresentazione delle condizioni economiche delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, i fattori di ponderazione possono essere calcolati per tassi almeno pari allo 0,5% e non superiori al 5%. Le banche, nella quantificazione dell'esposizione, utilizzano il tasso di rendimento di riferimento delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione potendo – ove d'interesse – differenziare il livello di redditività dell'attivo e del passivo. Il rendimento dell'attivo o del passivo utilizzato dalla banca deve essere coerente con la natura del rischio misurata, ossia risk free o inclusivo dei margini commerciali.

(15) A titolo esemplificativo, nella Tavola 3 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo + 200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%.

(16) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(17) È ammessa quindi una parziale compensazione tra le esposizioni positive (corrispondenti a riduzioni del valore economico) e negative (corrispondenti ad aumenti del valore economico) nelle diverse valute.

(18) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(19) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 1 - Fattori di ponderazione

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	cfr. Tabella 2		
fino a 1 mese	0,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 6 mesi a 9 mesi	7,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 9 mesi a 1 anno	10,5 mesi	cfr. Tabella 2		
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,25 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,75 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 5 anni a 6 anni	5,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 6 anni a 7 anni	6,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 7 anni a 8 anni	7,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 8 anni a 9 anni	8,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 9 anni a 10 anni	9,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	cfr. Tabella 2		
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	cfr. Tabella 2		
oltre 20 anni	22,5 anni	cfr. Tabella 2		

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 2 - Duration modificata approssimata (in anni)						
Fascia temporale	Tasso di rendimento					
	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%
A vista e revoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fino a 1 mese	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
da oltre 1 mese a 3 mesi	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60
da oltre 9 mesi a 1 anno	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,24	1,23	1,21	1,19	1,16	1,15
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,74	1,72	1,70	1,67	1,65	1,62
da oltre 2 anni a 3 anni	2,47	2,45	2,39	2,34	2,29	2,25
da oltre 3 anni a 4 anni	3,45	3,41	3,32	3,23	3,15	3,07
da oltre 4 anni a 5 anni	4,43	4,36	4,22	4,09	3,97	3,85
da oltre 5 anni a 6 anni	5,40	5,30	5,11	4,93	4,76	4,60
da oltre 6 anni a 7 anni	6,36	6,23	5,98	5,74	5,52	5,31
da oltre 7 anni a 8 anni	7,33	7,16	6,84	6,53	6,25	5,99
da oltre 8 anni a 9 anni	8,28	8,07	7,67	7,30	6,95	6,63
da oltre 9 anni a 10 anni	9,23	8,98	8,49	8,04	7,63	7,25
da oltre 10 anni a 15 anni	12,06	11,64	10,86	10,15	9,50	8,92
da oltre 15 anni a 20 anni	16,68	15,90	14,50	13,27	12,18	11,21
oltre 20 anni	21,18	19,96	17,80	15,96	14,38	13,01

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 3 - Fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo di +200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00%
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08%
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,17 anni	200 punti base	0,33%
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,37 anni	200 punti base	0,74%
da oltre 6 mesi a 9 mesi	7,5 mesi	0,62 anni	200 punti base	1,24%
da oltre 9 mesi a 1 anno	10,5 mesi	0,87 anni	200 punti base	1,73%
da oltre 1 anno a 1,5 anni	1,25 anni	1,23 anni	200 punti base	2,46%
da oltre 1,5 anni a 2 anni	1,75 anni	1,72 anni	200 punti base	3,45%
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,45 anni	200 punti base	4,89%
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,41 anni	200 punti base	6,81%
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	4,36 anni	200 punti base	8,72%
da oltre 5 anni a 6 anni	5,5 anni	5,30 anni	200 punti base	10,60%
da oltre 6 anni a 7 anni	6,5 anni	6,23 anni	200 punti base	12,47%
da oltre 7 anni a 8 anni	7,5 anni	7,16 anni	200 punti base	14,31%
da oltre 8 anni a 9 anni	8,5 anni	8,07 anni	200 punti base	16,14%
da oltre 9 anni a 10 anni	9,5 anni	8,98 anni	200 punti base	17,95%
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	11,64 anni	200 punti base	23,28%
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	15,90 anni	200 punti base	31,81%
oltre 20 anni	22,5 anni	19,96 anni	200 punti base	39,92%

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 4 – Esempio di possibile applicazione del tasso di *prepayment* su un portafoglio di prestiti
(ipotesi: tasso di prepayment stimato $p=5\%$)

	Ampiezza a numero di anni contenuti in ogni fascia)	Flusso contrattuale (esempio)	Flussi residui	Tasso di prepayment ponderato per fascia	Complemento a 1 del tasso di prepayment ponderato	Prodotto del complemento a 1 del tasso di prepayment	Flusso comportamentale
Fascia temporale (j)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
A vista e revoca	0	100	1,800	0.00%	100.00%	100.00%	100.0
fino a 1 mese	0.083	100	1,700	0.42%	99.58%	99.58%	107.1
da oltre 1 mese a 3 mesi	0.167	100	1,600	0.83%	99.17%	98.75%	112.9
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0.25	100	1,500	1.25%	98.75%	97.52%	117.3
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0.25	100	1,400	1.25%	98.75%	96.30%	114.6
da oltre 9 mesi a 1 anno	0.25	100	1,300	1.25%	98.75%	95.10%	111.9
da oltre 1 anno a 1,5 anni	0.5	100	1,200	2.50%	97.50%	92.72%	123.6
da oltre 1,5 anni a 2 anni	0.5	100	1,100	2.50%	97.50%	90.40%	118.2
da oltre 2 anni a 3 anni	1	100	1,000	5.00%	95.00%	85.88%	135.6
da oltre 3 anni a 4 anni	1	100	900	5.00%	95.00%	81.59%	124.5
da oltre 4 anni a 5 anni	1	100	800	5.00%	95.00%	77.51%	114.2
da oltre 5 anni a 6 anni	1	100	700	5.00%	95.00%	73.63%	104.6
da oltre 6 anni a 7 anni	1	100	600	5.00%	95.00%	69.95%	95.7
da oltre 7 anni a 8 anni	1	100	500	5.00%	95.00%	66.45%	87.4
da oltre 8 anni a 9 anni	1	100	400	5.00%	95.00%	63.13%	79.7
da oltre 9 anni a 10 anni	1	100	300	5.00%	95.00%	59.97%	72.6
da oltre 10 anni a 15 anni	5	100	200	25.00%	75.00%	44.98%	90.0
da oltre 15 anni a 20 anni	5	100	100	25.00%	75.00%	33.74%	56.2
oltre 20 anni	10	100	0	50.00%	50.00%	16.87%	33.7
		(B*)= 1900					(G*)= (B*)= 1900
Legenda: $(C_j) = (B^*) - \sum(B_j)$; $(D_j) = (A_j) * p$; $(E_j) = 1 - (D_j)$; $(F_j) = \prod(E_j)$; $(G_j) = (B_j) * (F_j) + (C_{j-1}) * (F_{j-1}) * (D_j)$							

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Allegato C – bis

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione degli effetti che variazioni dei tassi di mercato producono sul margine di interesse, ossia sulla differenza tra interessi attivi e interessi passivi.

L'applicazione di tale metodologia e l'introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (20) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell'ICAAP.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività, alle passività e alle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all'estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (21).

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Scelta dell'orizzonte temporale di riferimento T

La metodologia può essere applicata per un orizzonte temporale di riferimento T non inferiore a 12 mesi e non superiore a 3 anni (cfr. Tavola 1 per un orizzonte temporale di 1 anno).

2) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 3, 4 e 5) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per

(20) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(21) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale esterne al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti”, se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (22).

3) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali e determinazione dell'esposizione netta per fascia

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali complessive (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso variabile sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio vanno quindi inserite nello scadenziario, previa opportuna mappatura delle fasce temporali, salvo quanto di seguito riportato:

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (24)
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
 - a) è definita una quota (c.d. “componente *core*”) contenuta nei seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (25):
 - 70%-90% per *retail transactional*
 - 55%-65% per *retail non transactional*
 - 40%-50% per *wholesale non financial*.

La percentuale da utilizzare per identificare la componente *core*, per ogni categoria sopra considerata, deve essere differenziata in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori dei rispettivi intervalli nel caso di shock al rialzo, e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso (26).

- b) La componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella “a vista” in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.
 - c) Il rimanente importo (c.d. “componente non *core*”) è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).
- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.
 - Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione

(22) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(24) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(25) Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(26) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD .

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 Allegato C per un'esemplificazione). Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.

- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent*. In alternativa, possono essere introdotti affinamenti utilizzando una rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni. Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *repricing gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 5).

Ulteriori componenti possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del margine di interesse, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca, fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

Per ogni fascia di vita residua, le posizioni attive sono compensate con quelle passive per ottenere la posizione netta per fascia.

4) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

Per ogni fascia di vita residua inclusa nell'orizzonte temporale T, l'esposizione ponderata per fascia è ottenuta dalla moltiplicazione tra la posizione netta per fascia e il relativo fattore di ponderazione. Quest'ultimo è ottenibile, per ciascuna fascia temporale, come il prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e il peso dato dalla differenza tra l'orizzonte temporale T di riferimento e la scadenza media per fascia. Tale differenza rappresenta il periodo intercorrente da oggi fino alla scadenza o data di revisione del tasso della posizione j-esima. A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione degli scenari paralleli +/- 200 punti base per un orizzonte temporale di 1 anno. Ferma restando l'ipotesi che in contesti con bassi tassi di interesse sono ammissibili scenari di tassi di interesse negativi, le banche tengono conto dell'esistenza di specifici tassi di interesse minimi legali o contrattuali per strumento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

L'approccio sopra descritto si basa sull'ipotesi di indicizzazione piena ai tassi di mercato con un fattore moltiplicativo pari a 1 di tutte le poste per il periodo intercorrente tra l'orizzonte temporale e la fascia di vita residua. La banca può valutare l'introduzione di alcune assunzioni specifiche, in particolare per il trattamento di alcune posizioni:

- Depositi somma dei c/c passivi e dei depositi liberi: le banche possono utilizzare per la componente *core* un fattore moltiplicativo anche inferiore ad 1 (28);
- NPE (*Non Performing Exposures*): le esposizioni in sofferenza sono escluse dall'applicazione degli shock. Le banche includono le restanti posizioni non performing nell'applicazione degli shock, ne valutandone la sostituzione, almeno parziale, con posizioni *in bonis*, ammettendo la loro indicizzazione, almeno parziale, ai tassi di mercato.

5) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

L'esposizione complessiva è determinata dalla somma delle esposizioni per fascia (29). Il valore così ottenuto rappresenta la variazione del margine di interesse in una certa valuta a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Nel caso in cui il rischio di base sia materiale, le banche, per ogni valuta considerata, possono quantificarlo in termini di add-on applicando la metodologia contenuta nell'Articolo 21 del Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

6) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (30). In fase di aggregazione, gli aumenti del margine di interesse sono ponderati con un fattore del 50% (31). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione del margine di interesse nell'orizzonte temporale prescelto, a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

7) Calcolo delle variazioni del valore di mercato (32).

Per la misurazione delle variazioni del valore di mercato le banche possono utilizzare la metodologia utilizzata per la misurazione del rischio in termini di valore economico, da applicare limitatamente alle sole poste al *fair value* allocate oltre l'orizzonte di previsione del margine di interesse (es. 1 anno) e potendo ipotizzare una compensazione di aumenti e diminuzioni delle variazioni del valore di mercato.

(28) Nel caso di scelta di un fattore moltiplicativo pari a 0, si assume che la raccolta sia non indicizzata; nel caso di fattore pari a 1 l'ipotesi è di piena indicizzazione. Valori intermedi corrispondono all'assunzione di parziale indicizzazione ai tassi di mercato.

(29) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le diminuzioni e gli aumenti del margine di interesse nelle diverse fasce.

(30) È ammessa quindi una parziale compensazione tra gli aumenti e le riduzioni di margine di interesse nelle diverse valute.

(31) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(32) Di cui al paragrafo 11 delle EBA/GL/2022/14

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 1 - Fattori di ponderazione e calcolo della variazione del margine di interesse totale per lo scenario parallelo +/- 200 punti base e orizzonte temporale di riferimento pari a 1 anno

Fascia di Vita Residua	Scadenza media per fascia (A = s(j))	Peso temporale per fascia (B = [T - s(j)])	Shock di Tasso ipotizzato (C)	Fattore di Ponderazione (D = B x C)	Posizione Netta per fascia (E)	Variazion e margine di interesse fascia (F= D x E)
A vista e revoca	-	1	+/- 200 punti base	+/- 2 %		
fino a 1 mese	0,04	0,96	+/- 200 punti base	+/- 1,92 %		
da oltre 1 mese a 3 mesi	0,17	0,83	+/- 200 punti base	+/- 1,66 %		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,38	0,62	+/- 200 punti base	+/- 1,24 %		
da oltre 6 mesi a 9 mesi	0,63	0,37	+/- 200 punti base	+/- 0,75 %		
da oltre 9 mesi a 1 anno	0,88	0,12	+/- 200 punti base	+/- 0,24 %		

Variazion e margine di interesse Totale	$\sum F(j)$
--	-------------

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

1) Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità

Dichiarazione sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali corredata da una sintesi dei risultati dei processi ICAAP e ILAAP, attestante l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

- a. Modello di business attuale e sua evoluzione prospettica; descrizione dei mercati e delle aree geografiche in cui la banca opera, delle filiazioni di cui si avvale, dei prodotti che colloca; principali voci di ricavo e costo, allocati per linee di business, mercati, filiazioni.
- b. Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
- c. Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico, del piano patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.
- d. Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale e della liquidità.

3) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con ICAAP/ILAAP

- a. Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- b. Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- c. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP agli organi aziendali.
- d. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
- e. Descrizione dell'interazione tra i processi ICAAP e ILAAP e dell'integrazione degli stessi nei sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali, per i profili patrimoniali e di liquidità e per gli altri rischi aziendali.
- f. Descrizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e della sua integrazione con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese la pianificazione del capitale e della liquidità.
- g. Descrizione generale del quadro e del programma per la conduzione delle prove di stress; procedure; tipologia di stress applicati, metodologia e assunzioni; interazione tra gli stress test sulla copertura patrimoniale e sul rischio di liquidità; integrazione tra i risultati delle prove di stress e la gestione e il controllo dei rischi aziendali.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- h. Descrizione del processo e dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, aggregazione e controllo dei dati utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP; Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti dei processi ICAAP e ILAAP oggetto di outsourcing.
 - i. Indicazione della normativa interna rilevante per i processi ICAAP e ILAAP.
- 4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP
- a. Identificazione delle aree dei processi ICAAP e ILAAP suscettibili di miglioramento.
 - b. Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale, del governo e della gestione del rischio di liquidità e organizzativi.

SEZIONE ICAAP

- 1) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, *stress testing*
- a. Mappa dei rischi: metodologia per la mappatura dei rischi; illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro e al RAF.
 - b. Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
 - c. Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno
 - d. Tecniche di conduzione dello *stress testing*: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test; definizione delle principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali.
 - e. Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
 - f. Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.
 - g. Per i gruppi bancari, identificazione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'ICAAP e motivazione alla base di eventuali deviazioni rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale.
- 2) Componenti, stima e allocazione del capitale interno
- a. Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
 - b. Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- 3) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri
- a. Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
 - b. Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
 - c. Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
 - d. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

SEZIONE ILAAP

- 1) Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (*collateral*)
- a. Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) (1).
 - b. Politiche di gestione delle garanzie reali (*collateral*).
 - c. Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi (*asset encumbrance*).
 - d. Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità, anche in situazioni di stress; modalità e tempi necessari/stimati per generare liquidità dagli attivi inclusi nelle riserve di liquidità.
 - e. Metodologia per la misurazione del grado di concentrazione delle riserve di liquidità.
 - f. Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali: distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte; [se rilevante, allocazione tra le componenti del gruppo]; raccordo/confronto con il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*).
 - g. Quantificazione, attuale e prospettica, del grado di impegno degli attivi.
- 2) Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi
- a. Descrizione del sistema di prezzi di trasferimento dei fondi; ruolo e funzioni assegnati alle varie funzioni aziendali.
 - b. Descrizione dell'integrazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nei sistemi di governo della banca e, in particolare, interazioni con la funzione di controllo dei rischi (*risk management*).
 - c. Metodologie per l'allocazione dei costi e benefici tra le varie unità di business e l'impatto sulla loro redditività; impatti complessivi dell'attuale calibrazione.

(1) In particolare, distinzione tra le riserve di prima e di seconda linea, cfr. Tit. IV, Cap. 6.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

3) Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera

- a. Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni di normale corso degli affari e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.
- b. Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress infragiornaliera (c.d. *escalation procedure*). Le banche possono rinviare a una specifica sezione sull'argomento nel piano di emergenza (*Contingency funding*).

4) Prove di stress

- a. Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress, inclusi frequenza di svolgimento delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali.
- b. Esito delle prove di stress e analisi dei principali fattori di debolezza eventualmente riscontrati, con particolare riferimento ai limiti operativi interni, alla quantificazione delle riserve di liquidità e alla provvista.
- c. Utilizzo degli esiti degli stress test nell'ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

5) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

- a. Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (*Funding plan*)
- b. Politiche per testare l'accessibilità ai mercati finanziari.
- c. Metodologie per la misurazione del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine.
- d. Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e illustrazione delle iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.

6) Informazioni sul piano di emergenza (*Contingency funding*)

Il resoconto ILAAP dovrà contenere informazioni dettagliate sulle disposizioni e misure di cui l'ente può disporre al fine di un adeguato accesso a fonti di finanziamento d'emergenza. Ci si attende che tali misure siano coerenti con i profili di rischio identificati nell'ILAAP. Gli intermediari possono tuttavia rinviare al piano di emergenza se già prodotto e aggiornato in caso di modifiche rilevanti.